

Seguono altri 46 emendamenti recanti modifiche di diverse entità alla medesima parola

Al comma 4, sostituire le parole: dal secondo semestre con le seguenti: dalla cinquantunesima settimana

11. 58. Malavenda.

Al comma 4 sopprimere le parole da: , che sono eseguite, fino a: di minore importo.

11. 59. Malavenda.

Al comma 4, sopprimere le parole: e a partire da quelle di minore importo.

11. 60. (ex 11. 4). Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani, Pagliarini.

Sopprimere il comma 5.

11. 61. Malavenda.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: con l'osservanza, fino a: successive modificazioni.

11. 62. Malavenda

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: comprese tra, fino a: e il 2001.

11. 63. Malavenda.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: tali emissioni, fino alla fine del periodo.

11. 64. Malavenda.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: tali emissioni fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, della legge finanziaria, sostituire le parole: lire 387.000 con le parole: lire 389.500.

11. 65. (ex 11. 22). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 5, sostituire la parola: 2.500 con la seguente: 330

11. 66. Malavenda.

Seguono altri 99 emendamenti recanti modifiche di diverse entità alla medesima parola

11. 67. Malavenda.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la cifra: 2.500, con la seguente: 2.000.

11. 68. Malavenda.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 2.500 miliardi con le seguenti: 3.000 miliardi.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.

11. 69. (ex 11. 21). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da: che provvederà, fino alla fine del periodo.

11. 70. Malavenda.

Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole da: per il completamento, fino a: attività di rimborso.

11. 71. Malavenda

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

11. 72. Malavenda.

Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole da: , in relazione, fino alla fine del comma.

11. 73. Malavenda.

Sopprimere il comma 6.

11. 74. Malavenda.

Al comma 6 sopprimere le parole da: con imputazione, fino a: Ministero delle finanze.

11. 75. Malavenda.

Al comma 6 sopprimere le parole da: ; tali vaglia, fino alla fine del comma.

11. 76. Malavenda.

Al comma 6, sopprimere le parole: senza obbligo di avviso.

Seguono compensazioni da 1 a 6 del Gruppo di Forza Italia.

* **11. 77.** (ex 11. 35). Conte, Leone.

Al comma 6 sopprimere le parole: senza obbligo di avviso.

* **11. 78.** Malavenda.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'A. C. 5266, alla Tabella A, alla voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

1999: - 2.500.000;

2000: - 125.000;

2001: - 125.000.

di cui regolazione debitoria per il 1999: - 2.500.000.

11. 90. Governo.

Al comma 7 sopprimere le parole da: valutato in, fino a: dall'anno 2000,.

11. 79. Malavenda.

Al comma 7, sostituire la cifra: 2.500 con la seguente: 100

11. 80. Malavenda.

Seguono altri 44 emendamenti recanti modifiche di diverse entità alla medesima parola

Al comma 7, sostituire la cifra: 2.500 con la seguente: 2.000.

11. 81. Malavenda.

Al comma 7, sostituire le parole: 2.500 miliardi con le parole: 3.000 miliardi e le parole: 125 miliardi con le parole: 150 miliardi.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.

11. 82. (ex 11. 23). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 7 sopprimere le parole da: ed in lire , fino a: dall'anno 2000.

11. 84. Malavenda.

Al comma 7, sostituire la parola: 125 con la seguente: 1

11. 85. Malavenda.

Seguono altri 48 emendamenti recanti modifiche di diverse entità alla medesima parola

Al comma 7, sostituire la cifra: 125 con la seguente: 50

11. 86. Malavenda.

Al comma 7 sopprimere le parole da: al fini del, fino a: 1999-2001.

11. 87. Malavenda.

Al comma 7 sopprimere le parole da: , allo scopo, fino a: medesimo.

11. 88. Malavenda.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500;

2000: — 500;

2001: — 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dell'ambiente:

1999: — 50;

2000: — 50;

2001: — 50.

Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.250;

2000: — 1.250;

2001: — 1.250.

Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ri-

dotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 500;

2000: — 300;

2001: — 200.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 200;

2000: — 200;

2001: — 200.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1999: — 300;

2000: — 200;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.100;

2000: — 800;

2001: — 600.

Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.

Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.

I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.

Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO
ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-*quater*. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 1999 non inferiore a 500 miliardi l'anno, ed a 1.000 miliardi l'anno a partire dall'anno 2000 di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza nazionale.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza nazionale.

Conseguentemente, alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (A.C. 5255-bis), ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 5 per cento.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza nazionale.

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1998, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1999, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvertire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in un massimo di quaranta rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1999. L'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 5 per cento annuo.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun Ente previdenziale le eventuali somme già versate e non ancora attribuite alle rispettive posizioni assicurative, a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, ad eccezione delle somme già versate a titolo di interessi di dilazione, per effetto delle domande di condono, non perfezionate per qualsivoglia motivo, presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dal-

l'articolo 14-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, con riferimento ai periodi oggetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5, alle partite debitorie più remote.

4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni del comma precedente costituisce riferimento per l'individuazione del limite massimo del 30 per cento degli interessi dovuti in luogo delle sanzioni civili ed è soggetto alle altre disposizioni dei commi 1 e 2.

5. I soggetti interessati all'imputazione di cui al precedente comma 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 31 marzo 1999 apposita domanda a ciascun Ente previdenziale competente, specificando le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati nonché la normativa di riferimento utilizzata per la sanatoria dei periodi contributivi già oggetto di domande di regolarizzazione, sia in un'unica soluzione, sia in via rateizzata.

6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura previsti da leggi speciali in materia previdenziale ed assistenziale, anche se non comportino il versamento di contributi e di premi.

7. Le singole partite debitorie di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previ-

denza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 1999, sono estinte unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo della loro riscossione.

Compensazione n. 4 del Gruppo Alleanza nazionale.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 14 per cento (vale 360 miliardi).

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5266, articolo 1, comma 1, tabella C, Ministero dei lavori pubblici, alla voce: articolo 3, finanziamenti e programmazione dell'attività per altre spese in contro capitale, sostituire i corrispondenti importi con i seguenti:

1999: — 1.490.000;

2000: — 4.897.000;

2001: — 4.897.000.

Compensazione n. 10 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: alla tabella C, del Ministero delle finanze, a decorrere dal 1° gennaio 1999 con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi d'intesa con il Ministro del tesoro, l'aliquota sui tabacchi prevista dall'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è elevata di 1 punto.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 12 per cento (vale 360 miliardi).

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, tabella C del Ministero del commercio con l'estero, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 6 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente ridurre di pari importo e proporzionalmente alle varie voci, le dotazioni di spese previste dalla tabella C per il Ministero degli affari esteri, Ministero dei lavori pubblici e Ministero della difesa.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5266, tabella C, Ministero dei lavori pubblici, alla voce: articolo 3, finanziamenti e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale, sostituire i corrispondenti importi con i seguenti:

1999: — 1.490.000;

2000: — 4.897.000;

2001: — 4.897.000.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-C.C.D.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

Conseguentemente all' A. C. 5267 dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis.

All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;

ed al comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato. ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole: per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, ap-

provato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 3 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di IVA).

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class* ».

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere e comunque in misura non superiore a cinque punti percentuali.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C: Ministero per i Beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 7870, 7871, 7873, 7874), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 900 miliardi;

2000: — 900 miliardi;

2001: — 900 miliardi.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica

(19.2.1.1. Fondo per Roma capitale — cap. 7900), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 200 miliardi;

2000: — 200 miliardi;

2001: — 200 miliardi.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito nella legge n. 70 del 1993: Norme concernenti trasferimenti all'INPS per i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (3.1.2.24. Istituto nazionale previdenza sociale — cap. 4517), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 191 miliardi;

2000: — 196 miliardi;

2001: — 96 miliardi.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 694 del 1981, convertito in legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AIMA) (3.1.2.15. Cassa conguaglio zucchero — cap. 4542), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 125 miliardi;

2000: — 125 miliardi;

2001: — 125 miliardi.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11. Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — capp. 4531, 4532/P), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 300 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

Compensazione n. 11 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 701 del 1984: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (8.1.2.1. Istituto di ricerca e studi economici e congiunturali — cap. 6335) apportare le seguenti variazioni:

1999: — 12 miliardi;

2000: — 12 miliardi;

2001: — 12 miliardi.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei

programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. Aree depresse — cap. 9012), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 900 miliardi;

2000: — 4.550 miliardi;

2001: — 4.650 miliardi.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (6.2.1.3. Aree depresse — cap. 7603), *apportare la seguente variazione:*

1999: — 1.000 miliardi.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dei beni e delle attività culturali, legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II »

di (3.1.1.0. Funzionamento — cap. 1538),
apportare le seguenti variazioni:

1999: — 6 miliardi;

2000: — 6 miliardi;

2001: — 6 miliardi.

Compensazione n. 15 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'ambiente, legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1. Difesa del mare — capp. 4635, 4637; 8.2.1.2. Mezzi navali ed aerei — cap. 8630), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 68 miliardi;

2000: — 68 miliardi;

2001: — 68 miliardi.

Compensazione n. 16 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Compensazione n. 17 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 1999-2001 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire com-

pensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente: si considera abrogato il comma 126 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 18 con il seguente: (Disposizioni in materia di straordinari e di compensi).

Compensazione n. 18 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le seguenti variazioni:

1999: — 100 miliardi;

2000: — 100 miliardi;

2001: — 100 miliardi.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: — 400 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

Compensazione n. 20 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

(A.C. 5267 — sezione 7)

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

(Rimborsi automatizzati).

1. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono rideterminate le modalità per l'esecuzione dei rimborsi delle imposte, mediante procedura automatizzata.

2. Sino alla data di attuazione di nuove modalità per l'erogazione dei rimborsi d'imposta fino a lire 20.000 e di quelli di importo superiore per i quali sono maturati interessi fino a lire 20.000, sono istituite apposite contabilità speciali intestate ai direttori regionali delle entrate, alimentate con gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base 4.1.2.2 « Restituzioni e rimborsi di imposte » (capitolo 3521) e 4.1.4.1 « Interessi di mora » (capitolo 3500) dello stato di previsione del Ministero delle finanze, e nelle corrispondenti unità previste per gli esercizi successivi.

3. Con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze, emanato di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per l'effettuazione dei rimborsi d'imposta di cui al comma 2 ed il pagamento dei relativi interessi.

EMENDAMENTI E ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

Sopprimerlo.

14. 1. (ex 14. 2.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 1 sopprimere le parole: mediante procedura automatizzata.

14. 2. Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

14. 3. Malavenda.

Al comma 2, sostituire la cifra: 20.000 con la seguente: 100.000.

14. 4. (ex 14. 3.) Conte, Leone.

Al comma 2, sostituire la cifra: 20.000 con la seguente: 63

14. 5. Malavenda.

Seguono altri 2.288 emendamenti recanti modifiche di diverse entità alla medesima parola.

Al comma 2, sostituire le parole: 20.000 con la seguente: 19.152

14. 6. Malavenda.

Al comma 2, sopprimere le parole da: e quelli di importo fino a: fino a lire 20.000.

14. 7. Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

14. 8. Malavenda.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Riduzione codici tributo e contributivi).

1. Con uno o più decreti del direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 1999, sono riepilogati e riordinati, nel senso di una drastica riduzione, i codici tributo e contributivi.

2. I nuovi codice tributo e contributivi sono contenuti in un limite massimo di cento.

14. 01. (ex 14. 0. 5) Frosio Roncalli, Molgora, Michielon.

(A.C. 5267 - sezione 8)**ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****CAPO V****ALTRE ENTRATE****ART. 15.***(Beni immobili statali).*

1. Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione del patrimonio immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze e, relativamente agli immobili soggetti a tutela, con il Ministro per i beni e le attività culturali, può conferire o vendere a società per azioni, anche appositamente costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi, anche se per legge o per provvedimento amministrativo o per altro titolo posti nella disponibilità di soggetti diversi dallo Stato, che non ne dispongano per usi governativi, per la loro più proficua gestione.

2. Si applica l'articolo 3, comma 95, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, oppure, ove i beni ricadano nella circoscrizione di un solo comune, è attribuita ad esso una partecipazione nelle società di cui al comma 1 nei limiti stabiliti dalla medesima norma.

3. Le società cui sono conferiti beni che non possono essere alienati ne curano l'esercizio e la valorizzazione e corrispondono un compenso annuo allo Stato a titolo di corrispettivo per la loro utilizzazione.

4. Il capitale di tali società e quello delle società cui sono da conferire beni alienabili, fermi restando i vincoli gravanti sui beni, possono appartenere ad amministrazioni pubbliche e a soggetti privati.

5. È soppresso il termine di cui all'articolo 3, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prorogato dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per

la individuazione di beni e di diritti reali immobiliari costituenti apporto dello Stato ai fondi immobiliari di cui all'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni. È inoltre soppresso il termine per promuovere la costituzione di fondi istituiti con l'apporto dei beni predetti, di cui all'articolo 3, comma 91, della citata legge n. 662 del 1996.

6. Possono essere affidati in concessione o con contratto a privati o ad amministrazioni pubbliche, che promuovono e si obbligano ad attuare il relativo progetto, l'adattamento, la ristrutturazione o la ricostruzione di beni immobili non più utilizzati dall'Amministrazione statale, per la loro proficua utilizzazione da parte degli stessi soggetti e con corresponsione, per il tempo di godimento dei beni, di un prezzo all'amministrazione statale, fissato tenendo conto dell'impegno finanziario derivante dall'esecuzione del progetto. La revoca della concessione o la risoluzione del contratto possono essere disposte, in accordo con il terzo finanziatore, in caso di mancata ottemperanza, da parte del concessionario o del contraente privato, delle obbligazioni assunte con il terzo finanziatore.

7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministro delle finanze e degli altri Ministri competenti.

8. Resta comunque fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 15.***Sopprimerlo.***Segue compensazione n. 2 del Gruppo
Forza Italia****15. 1.** (ex 15. 36.) Conte, Leone.

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7.

Segue compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia

15. 2. (ex 15.38) Conte, Leone

Sopprimere il comma 1.

15. 3. Malavenda

Al comma 1, sopprimere le parole: di dimissione o.

15. 4. Malavenda.

Al comma 1, sopprimere le parole: con il Ministro per i beni e le attività culturali.

15. 5. Malavenda

Al comma 1, dopo le parole: per i beni e le attività culturali *aggiungere le seguenti:* ad esclusione del patrimonio INAIL che, per istituzione, è riserva tecnica per gli assicurati.

15. 6. (ex 15. 5.) Polizzi, Pampo, Colucci.

Al comma 1, sopprimere le parole: o vendere.

15. 8. Malavenda

Al comma 1, sopprimere le parole: a società per azioni, anche appositamente costituite.

* **15. 9.** Malavenda.

Al comma 1, sopprimere le parole: a società per azioni, anche appositamente costituite.

* **15. 10.** (ex 15. 24.) Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, sostituire le parole: a società per azioni *con le seguenti:* a società di capitali.

15. 11. (ex 15. 33.) Apolloni.

Al comma 1, dopo le parole: appositamente costituite *aggiungere le seguenti:* purché abbiano garanzie solide e siano sottoposte al controllo del Ministero del Tesoro che, di questo, relazionerà al Parlamento.

15. 12. (ex 15. 6.) Polizzi, Pampo, Colucci.

Al comma 1, sopprimere le parole da: compendi *fino a:* su di essi.

15. 13. Malavenda.

Al comma 1, sopprimere le parole da: o diritti reali *fino alla fine del comma.*

Seguono compensazioni da n. 1 a n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista

15. 14. (ex 15. 15.) Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, sopprimere le parole da: o diritti reali su di essi.

15. 15. Malavenda.

Al comma 1, sopprimere le parole da: anche se *fino a:* diversi dallo Stato.

15. 16. Malavenda.

Al comma 1, sopprimere le parole da: che non *fino alla fine del comma.*

15. 17. Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

15. 18. Malavenda.

Al comma 2 sopprimere le parole da: oppure fino alla fine del comma.

* **15. 19.** (ex 15. 16.) Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 2, sopprimere da: oppure fino alla fine del comma.

* **15. 20.** Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole: un solo comune con le seguenti: un comune

15. 21. Malavenda.

Seguono altri 507 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima cifra.

Al comma 2, sostituire le parole: un solo comune con le seguenti: 509 comuni

15. 22. Malavenda.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: maggiorati del 50 per cento.

15. 23. Malavenda.

Seguono altri 151 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima cifra.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: maggiorati del 37 per cento.

15. 24. Malavenda.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 113 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunte le seguenti parole “, ad un prezzo pari all'80 per cento del valore stabilito dall'Ufficio Tecnico Erariale. I beni immo-

bili così acquistati devono essere utilizzati per finalità sociali e non possono essere alienati prima di venti anni.

Conseguentemente al disegno di legge recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999)” (C 5266) alla tabella A alla rubrica Ministero del Tesoro, modificare gli importi come segue:

1999: — 20 miliardi;

2000: — 80 miliardi;

2001: — 160 miliardi.

15. 25. (ex 15. 29.) Turroni, Scalia.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni da n. 1 a n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

15. 26. (ex 15. 17.) Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Sopprimere il comma 3.

* **15. 27.** (ex 15. 13.) Polizzi, Pampo, Colucci.

Sopprimere il comma 3.

* **15. 28.** Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: Le società con le seguenti: I soggetti pubblici o privati.

15. 29. (ex 15. 21.) Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 3, sostituire la parola: conferiti con le seguenti: affidati in concessione.

15. 30 (ex 15. 32.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 3, sopprimere le parole: che non possono essere alienati.

15. 31. Malavenda.

Al comma 3, sopprimere le parole da: e corrispondono fino alla fine del comma.

15. 32. Malavenda.

Al comma 3, dopo le parole: compenso annuo aggiungere le seguenti: in ragione del 99 per cento dei profitti ricavati.

15. 33. Malavenda.

Seguono altri 110 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima cifra.

Al comma 3, dopo le parole: compenso annuo aggiungere le seguenti: in ragione del 2 per cento dei profitti ricavati

15. 34. Malavenda.

Al comma 3, dopo le parole: per la loro utilizzazione aggiungere le seguenti: sulla base dei valori correnti di mercato.

15. 35. (ex 15. 34.) Apolloni.

Al comma 3, aggiungere in fine le parole: , non inferiore al 5 per cento al reddito derivante da detti beni alla società di cui trattasi.

15. 36. (ex 15. 18.) Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Sopprimere il comma 4.

* **15. 37.** (ex 15. 22.) Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 4.

* **15. 38.** Malavenda.

Al comma 4, sopprimere le parole: fermi restando i vincoli gravanti sui beni.

15. 39. Malavenda.

Al comma 4, sostituire le parole da: possono appartenere fino alla fine del comma con le seguenti: devono appartenere ad amministrazioni pubbliche.

15. 40. (ex 15. 19.) Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 4, sopprimere le parole: e a soggetti privati.

15. 41. Malavenda.

Sopprimere il comma 5.

Seguono compensazioni da n. 1 a n. 6 del Gruppo di Forza Italia.

* **15. 42.** (ex 15. 39.) Conte, Leone.

Sopprimere il comma 5.

* **15. 43.** Malavenda.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. I termini di cui all'articolo 3 comma 88 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 prorogati dall'articolo 14 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e quello di cui all'articolo 3 comma 91 della legge n. 662 del 1996 sono prorogati al 31 dicembre 1999. Detto termine deve considerarsi perentorio.

15. 44 (ex 15. 37.) Conte, Leone.

Sopprimere il comma 6.

Seguono compensazioni da n. 1 a n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

15. 45 (ex 15. 20.) Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.